

Patrimoni, finanza e internazionalizzazione n. 19/2019

Il *trust* di scopo non sconta l'imposizione proporzionale

di Sergio Pellegrino - dottore commercialista, Amministratore *Consulta Delta Erre Trust Company Srl*

Con l'ordinanza n. 1149/2019, la Cassazione esclude l'applicazione dell'imposta di successione e donazione in misura proporzionale sugli atti dispositivi di beni e diritti in un trust di scopo, ribadendo l'inesistenza di una "autonoma" imposta sui vincoli di destinazione.

Introduzione

Nel precedente numero della rivista, sempre in tema di tassazione indiretta del *trust*, abbiamo commentato le ordinanze [n. 31445/2018](#) e [n. 31446/2018](#)¹ della sezione tributaria della Cassazione.

Entrambe le pronunce riguardano 2 *trust* di garanzia e i giudici, con lo sviluppo di un ragionamento tortuoso e in diversi punti tecnicamente impreciso, sono arrivati alla conclusione che la disposizione dei beni in *trust* non dovesse soggiacere all'applicazione dell'imposta di donazione in misura proporzionale.

Senonché lo stesso collegio giudicante, con una pronuncia "fotocopia", ha emanato una nuova ordinanza – la [n. 734/2019](#) –, in relazione alla quale l'esito è stato invece avverso al contribuente.

Nel caso di specie, il *trust* era un *trust* per beneficiari, istituito da una signora, "*individuando come beneficiari se stessa e/o parenti fino al quarto grado sulla base di una serie di eventi futuri e incerti*".

Secondo i giudici l'atto dispositivo è stato correttamente assoggettato a tassazione dall'Agenzia delle entrate con l'applicazione dell'imposta di donazione nella misura del 6%: questo alla luce del fatto che:

"nella specie i contraenti vollero il reale trasferimento degli immobili al trustee, e, quindi, il reale arricchimento di beneficiari, non prevedendo in alcun modo un eventuale rientro dei cespiti in capo al disponente".

Le conclusioni della Suprema Corte appaiono totalmente inaccettabili dal punto di vista logico, dando rilevanza ai fini della tassazione al "reale" trasferimento del fondo in *trust* al trustee - come se in qualche *trust*, con esclusione di quelli eventualmente simulati, il trasferimento possa non essere "reale" - e alla circostanza che non fosse previsto in alcun modo un eventuale rientro dei cespiti in capo al disponente

¹ Corte di Cassazione, Sezione 5, n. 31445 e n. 31446, Presidente Domenico Chindemi, Relatore Andrea Penta.

- aspetto che evidentemente deve caratterizzare la gran parte dei *trust*².

Questo ci insegna che anche le pronunce favorevoli ai contribuenti, quando basate su ragionamenti palesemente non corretti, come senz'altro era per le 2 ordinanze di dicembre, devono essere criticate in modo deciso, pena il rischio che lo sviluppo di quegli stessi ragionamenti, in diversi contesti, possa portare a esiti nefasti.

Ma pochi giorni dopo questa pronuncia, la sezione tributaria della Cassazione ha emanato una nuova ordinanza – la [n. 1131/2019](#) –, che vede protagonista un collegio giudicante diverso³ ed è particolarmente interessante perché si sofferma su una fattispecie già oggetto di esame da parte della Suprema Corte nel 2015. E su questa ordinanza che intendo soffermarmi.

La fattispecie in esame

I giudici sono stati chiamati a pronunciarsi sul ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate contro la sentenza della CTR di Perugia, che aveva ritenuto non soggetta a tassazione con l'applicazione dell'imposta di donazione in misura proporzionale la disposizione di denaro in un *trust* di scopo.

Il *trust* in questione, denominato Umbria *Trust* 2005-2010, era stato costituito dalla Cassa di Risparmio di Perugia, dalla Regione Umbria, dal Comune di Perugia e dalla Camera di Commercio, con la finalità di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla riqualificazione e allo sviluppo dell'aeroporto di S. Egidio.

La Fondazione aveva effettuato le necessarie provviste di denaro e l'atto istitutivo prevedeva che, al termine di durata del *trust*, l'eventuale patrimonio residuo sarebbe stato devoluto alla Regione Umbria o ad altra società pubblica o ente pubblico regionale individuato dai disponenti.

Le disposizioni del denaro nel fondo in *trust* erano state assoggettate all'imposta sulle donazioni applicando l'aliquota dell'8%⁴, con la successiva richiesta di rimborso presentata il 16 settembre 2009.

A fronte del silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria, era stato proposto ricorso e, sia in primo che in secondo grado, il contribuente era risultato vittorioso.

La Commissione tributaria regionale dell'Umbria aveva respinto l'appello dell'Agenzia delle entrate sostenendo, in particolare, che:

² Con la possibile esclusione, ad esempio, dei *trust* di garanzia o di quelli strutturati sulla base della *legge sul dopo di noi*, che possono prevedere il ritorno del fondo in *trust* (che eventualmente residua) al disponente.

³ Presidente Dott. Magda Cristiano, relatore Dott. Oronzo Masi.

⁴ Seguendo le indicazioni in tal senso contenute nei documenti di prassi dell'Agenzia delle entrate (circolari [n. 48/E/2007](#) e [n. 3/E/2008](#)).

“l'imposta di donazione non deve colpire l'atto giuridico, ma solo ed esclusivamente l'arricchimento del soggetto che riceve un bene o denaro dal donante” e che “non tutte le disposizioni che creano vincoli di destinazione sono da considerare donazioni”.

La tesi dell'Amministrazione

Nel proprio appello l'Agenzia delle entrate ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'[articolo 2](#), comma 47, D.L. 262/2006, avendo la CTR affermato l'assoggettamento all'imposta sulle successioni e donazioni dei soli *trust* liberali e non di quelli di scopo, come quello in esame.

In realtà, secondo l'interpretazione fornita dall'Agenzia delle entrate, sulla base dell'intervento attuato dal Legislatore nel 2006, la costituzione di vincoli di destinazione su beni e diritti sarebbe soggetta all'imposta in misura proporzionale, essendo irrilevante l'*animus donandi* del disponente e il “*correlato arricchimento del trust*”.

Gli elementi in questione rappresentano profili propri degli atti di liberalità, essendo invece sufficiente per l'applicazione dell'imposta in misura proporzionale:

“il vincolo di destinazione impresso ai beni, dunque, l'effetto di segregazione delle somme apportate dal soggetto disponente per incrementare il fondo del trust, funzionale all'interesse dei beneficiari finali”.

Mi si consenta qui un primo, doveroso, inciso: parlare di “*arricchimento del trust*”, non essendo il *trust*, come è noto ai più - ma evidentemente non a tutti -, un soggetto giuridico, quanto piuttosto un rapporto giuridico, lascia senza parole.

Così come sorprendente è il riferimento che l'Agenzia delle entrate fa a beneficiari finali in un *trust* che evidentemente è un *trust* di scopo.

Ma se anche il *trust* fosse un *trust* per beneficiari, come sembrerebbe sostenere l'Agenzia delle entrate, la tassazione con l'applicazione dell'imposta di donazione non potrebbe evidentemente non tenere conto delle caratteristiche dei beneficiari finali.

Nel caso di specie, questi evidentemente sarebbero i soggetti ai quali l'atto istitutivo indica verrebbe trasferito l'eventuale patrimonio residuo, ossia la Regione Umbria o altra società pubblica o ente pubblico regionale individuato dei disponenti: l'imposta non sarebbe comunque dovuta, applicandosi l'esenzione soggettiva prevista per gli enti pubblici dal primo comma dell'articolo 3, Tus.

La norma prevede infatti che:

“non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei comuni, né quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che

hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità, nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della L. 461/1998”.

I precedenti

Proprio questo *trust* era stato già oggetto di due ordinanze della VI sezione della Corte di Cassazione⁵ divenute, ahimé, celebri: le ordinanze [n. 3737/2015](#) e [n. 5322/2015](#), che facevano parte di quel gruppo di pronunce⁶ con le quali il collegio giudicante, presieduto dal giudice Cicala, aveva “teorizzato” l'applicazione della “nuova” imposta sui vincoli di destinazione.

Secondo la visione a suo tempo prospettata:

“l'imposta sulla costituzione di vincolo di destinazione è un'imposta nuova, accomunata solo per assonanza alla gratuità delle attribuzioni liberali, altrimenti gratuite e successorie; essa riceve disciplina mediante un rinvio, di natura recettizio-materiale, alle disposizioni del D.Lgs. 346/1990, ma conserva connotati peculiari e disomogenei rispetto a quelli dell'imposta classica sulle successioni e sulle donazioni”.

Nella “nuova” imposta, a differenza che in quella “tradizionale”, il presupposto impositivo sarebbe correlato alla predisposizione del programma di funzionalizzazione del diritto al perseguimento degli obiettivi voluti e non sarebbe necessario il trasferimento e, quindi, l'arricchimento, arrivando i giudici ad affermare che:

“non rileva affatto la mancanza di arricchimento, giacché il contenuto patrimoniale referente di capacità contributiva è ragguagliato all'utilità economica, della quale il costituente, destinando, dispone”.

La critica

In diverse occasioni abbiamo avuto modo di criticare la “visione” proposta da queste pronunce, che distorce le logiche dell'intervento attuato nel 2006 dal Legislatore all'atto della reintroduzione dell'imposta sulle successioni e donazioni.

⁵ Non la sezione tributaria, quindi, ma la cosiddetta sezione “filtro”.

⁶ Si tratta delle ordinanze n. 3735/2015, n. 3737/2015, n. 3886/2015, n. 5322/2015 e della sentenza n. 4482/2016 (depositata il 7 marzo 2016, ma a fronte di un'udienza tenuta l'8 luglio 2015).

Fa dunque piacere riscontrare, che come già aveva fatto in precedenza il collegio che aveva emanato la nota [sentenza n. 21614/2016](#), anche questi giudici “demoliscono” la tesi sostenute dalle ordinanze in questione, arrivando ad affermare che:

“siffatto ordine di argomenti appartiene a un orientamento giurisprudenziale formatosi in un limitato arco temporale, che non si è consolidato, il quale, discostandosi da quanto costantemente ritenuto dalla Corte (n. 25478/2015, n. 25479/2015, n. 25480/2015, n. 21614/2016) nella vigenza del vecchio regime normativo, e svalutando la natura causale unitaria dell'istituto, riconosce 2 fattispecie distinte ed autonome (la costituzione del vincolo di destinazione e il trasferimento dal fondo in trust verso i beneficiari), accomunate esclusivamente dal rinvio materiale al D.Lgs. 346/1990, e individua il “nuovo” presupposto impositivo, correlato alla mera “predisposizione del programma di funzionalizzazione del diritto al perseguimento degli obiettivi voluti” con l’istituzione del trust, nel “valore dell’utilità della quale il disponente, stabilendo che sia sottratta all’ordinario esercizio delle proprie facoltà proprietarie, finisce con l’impoverirsi”, così differenziandolo da quello tradizionalmente considerato nelle successioni e donazioni”.

L’approccio in questione, secondo l’ordinanza in esame, risentirebbe del timore che ricollegando la tassazione all’acquisizione dei beni da parte di un soggetto legittimato a utilizzarli a proprio esclusivo vantaggio, si rinvierebbe l’assolvimento dell’onere tributario *sine die*, potendo avere il *trust* una durata anche molto lunga, che renderebbe quindi incerto il momento del trasferimento finale al beneficiario e dunque della tassazione (o lo si escluderebbe del tutto, qualora il vantaggio non derivi dal negozio costitutivo del vincolo, potendo però il patrimonio gestito dal *trustee* subire modificazioni sostanziali significative).

Riprendendo quanto affermato nella sentenza n. 21614/2016, i giudici ribadiscono come, in realtà, non vi sia una “nuova” imposta sui vincoli di destinazione, ma che:

“l’unica imposta espressamente istituita è stata la reintrodotta imposta sulle successioni sulle donazioni alla quale per ulteriore espressa disposizione debbono andare anche assoggettati i vincoli di destinazione, con la conseguenza che presupposto dell’imposta rimane quello stabilito dal D.Lgs. 346 cit., articolo 1, del reale trasferimento di beni o diritti e quindi del reale arricchimento dei beneficiari”.

Solo in questo modo è possibile garantire una lettura costituzionalmente orientata della normativa in esame, che impone che la tassazione si possa realizzare laddove vi sia “un’idonea capacità contributiva” e quindi un effettivo incremento patrimoniale del beneficiario: alla luce di queste considerazioni, evidentemente, la disposizione di beni e diritti in *trust* rappresenta un atto generalmente neutro, non

potendosi fare riferimento alla – indeterminata – “nozione di utilità economica, della quale il costituente, destinando, dispone”⁷.

Viene sottolineato dai giudici come, nel caso del *trust*, l’individuazione puntuale del momento e del soggetto che manifesta la capacità contributiva impedisce di poter assoggettare a tassazione l’atto dispositivo in quanto manca il presupposto impositivo:

“perché l’arricchimento non può dirsi attuale sino a quando il programma del *trust* non abbia avuto esecuzione” e “non si può trarre dallo scarno disposto del D.L. 262/2006, articolo 2, comma 47, il fondamento normativo di un’autonoma imposta, intesa colpire ex se la costituzione di vincoli di destinazione, indipendentemente da qualsivoglia evento traslativo - in senso proprio di beni e diritti, pena il già segnalato deficit di costituzionalità della novità così letta (Cassaione n. 21614/2016)”.

Altro elemento di incoerenza, evidenziato in relazione ad alcune delle “ordinanze Cicala”⁸, è quello relativo all’asserita *ratio* dell’introduzione della “nuova” imposta sui vincoli di destinazione, che risiederebbe in una sostanziale “visione di sfavore nei confronti dei vincoli negoziali di destinazione, scoraggiati attraverso la leva fiscale”.

L’ordinanza in esame osserva che una conclusione del genere, non solo non è avallata dall’esame dei lavori preparatori dell’intervento normativo, ma è smentita dal crescente interesse del Legislatore verso l’istituto del *trust*, testimoniato anche dagli incentivi fiscali previsti dalla *legge sul dopo di noi*.

Vale la pena aggiungere che, considerando che l’introduzione dell’[articolo 2645-ter](#), cod. civ., contenente la disciplina degli atti di destinazione, è coeva rispetto all’intervento in ambito tributario del D.L. 262/2006, la tesi in questione risulta particolarmente ardita, poiché evidentemente sarebbe indice di un comportamento gravemente schizofrenico da parte del Legislatore, che, da una parte, introduce nuove fattispecie di vincoli di destinazione, dall’altra, ne scoraggia l’utilizzo attraverso la penalizzazione da un punto di vista fiscale.

La conferma

Alla luce delle considerazioni esposte, la Cassazione ritiene quindi di confermare le conclusioni raggiunte dal giudice di appello, che ha correttamente escluso che la costituzione del vincolo di destinazione sul denaro disposto in *trust* avesse prodotto un effetto traslativo immediato: solo alla ricorrenza di questo presupposto, si giustifica la soggezione dell’atto di dotazione all’imposta sulle

⁷ Cassazione, ordinanza n. 3886/2015.

⁸ In particolare la sentenza n. 4482/2016.

successioni e donazioni in misura proporzionale, “*in quanto sicuro indice della capacità economica del soggetto beneficiario*”.

Diversamente facendo, qualora si dovesse attribuire rilievo ai fini impositivi alla costituzione del vincolo, si finirebbe per tassare il “*mero impoverimento del disponente*”, contravvenendo in questo modo al principio costituzionale della capacità contributiva.

Conclusioni

L'[ordinanza n. 1149/2019](#) ha, innanzitutto, il merito di aver effettuato una lucida critica delle “pericolose” tesi sostenute nelle “ordinanze Cicala” circa l’esistenza di una “autonoma” imposta sui vincoli di destinazione, utilizzata in questo caso strumentalmente da parte dell’Agenzia delle entrate per appellare la sentenza della CTR dell’Umbria che l’aveva vista soccombente.

Strumentalmente, lo ribadisco, perché qualora volesse sposare questa “visione”, l’Amministrazione dovrebbe coerentemente tassare tutti i vincoli di destinazione, a partire dal fondo patrimoniale e dagli atti di destinazione, rivedendo così radicalmente la propria posizione in materia, e perché, nel contempo, non v’è traccia di una “conversione” del genere nella relazione prodotta in occasione dell’audizione parlamentare del 30 marzo 2016 in relazione alla *legge sul dopo di noi*, nella quale l’Agenzia delle entrate aveva “spiegato” la tassazione del *trust*, ribadendo lo schema logico enunciato a partire dalla [circolare n. 48/E/2007](#), che si basa su presupposti radicalmente diversi rispetto a quelli dell’imposizione del mero vincolo di destinazione.

La pronuncia assume altresì rilievo poiché non ha ad oggetto un *trust* nel quale la figura di disponente e *trustee* coincidono, e quindi, richiamando le tesi della [sentenza n. 21614/2016](#), in relazione alla quale il *trust* era invece autodichiarato, sgombera il campo da ogni possibile dubbio circa il fatto che questo elemento possa in qualche modo incidere sulla tassazione degli atti dispositivi. Questo aspetto è particolarmente importante proprio alla luce delle recenti ordinanze [n. 31445/2018](#), [n. 31446/2018](#) e [n. 734/2019](#), che (anche) su questo punto hanno fatto molta confusione.

Il *trust* di scopo, nonostante quanto sostenuto nella prassi dell’Agenzia delle entrate, non può quindi essere assoggettato all’imposta di successione e donazione in misura proporzionale, e questo semplicemente poiché, non essendo contemplati beneficiari finali, manca evidentemente qualsivoglia presupposto impositivo.

Al riguardo va sottolineato come si muovesse in questa direzione anche la proposta di L. 4675/2017, che ambiva a introdurre una disciplina organica della tassazione indiretta del *trust*. Per i *trust* per scopo liberale o di pubblica utilità, infatti, la proposta di legge prevedeva l’applicazione dell’imposta di

registro in misura fissa, così come sempre in misura fissa sarebbero state dovute anche le imposte ipotecaria e catastale per la disposizione in *trust* di beni immobili.

C'è da sperare quindi che, almeno nell'ambito dei *trust* di scopo, l'annosa questione della tassazione indiretta abbia trovato con questa pronuncia una logica conclusione.

Percorsi E-Learning

Euroconference
E-Learning



GESTIONE DEL RAPPORTO BANCA-IMPRESA: STRUMENTI E METODOLOGIE

Durata: **24 ore** Crediti: **23 cfp**
Docenti: **Matteo Belluzzi, Massimo Buongiorno, Claudia Mezzabotta, Catry Ostinelli, Giuseppe Toscano**

PREZZO € 250,00 + IVA Cumulabile con sconto Privilege Card [SCOPRI DI PIÙ](#)